

Sent 9486 / 08  
Rep. 7601/08

n. 66872/2005 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE di MILANO**

**in composizione monocratica**

**Sezione IV civile**

**Giudice Giovanni Rollero**

Oggi, 16 luglio 2008, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

**DA**

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata in via Ciro Menotti nr. 11, Milano, presso lo studio degli Avvocati Gloria Bresciani e Silvio Scarsi, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso per reintegrazione nel possesso,

**ATTRICE**

**CONTRO**

[REDACTED]  
[REDACTED] IVA [REDACTED] elettivamente domiciliato in viale [REDACTED]  
[REDACTED] Milano, presso lo studio dell'Avvocato Paola Balzarini, che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**CONVENUTO**

**Oggetto:** procedimento possessorio

**Conclusioni:** come da fogli allegati

## IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che dall'istruttoria svolta nella fase sommaria del procedimento possessorio e dalle chiare risultanze delle fotografie prodotte dall'attrice [REDACTED] si evince che il convenuto [REDACTED] incaricato con la sua impresa per l'esecuzione di lavori nell'interesse del Condominio di [REDACTED] Milano, si rese autore di atti di spoglio del possesso del giardinetto privato antistante l'abitazione al piano terreno della sig.ra [REDACTED] mediante l'installazione di un ponteggio in quella porzione immobiliare, alle quale le maestranze poterono accedere, in assenza della ricorrente, solo mediante la forzatura di un cancelletto;

rilevato che la ricorrente ha in parte documentato con fattura (v. doc. 7 fasc. attrice) le spese sostenute per rimediare ai danni arrecati dalla maldestra e non autorizzata iniziativa;

ritenuto che la somma complessivamente richiesta a titolo di risarcimento, di poco superiore all'importo documentato con fattura, pare congrua in relazione ai danni ed al disagio arrecati e può essere liquidata a favore della sig.ra [REDACTED] con criterio equitativo;

ritenuto che non ha pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che asserisce che il ponteggio sarebbe stato installato a cura di altra ditta (tale [REDACTED] non meglio individuata), perché sarebbe stato onere del convenuto chiamare in causa questo terzo, essendo pacifico che dell'esecuzione dei lavori, con le connesse responsabilità, il Condominio aveva incaricato proprio l'impresa individuale del sig. [REDACTED] ui convenuto;

ritenuto, pertanto, che deve essere confermata l'ordinanza emessa all'udienza del 17 novembre 2005, a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio e che il convenuto deve essere condannato al

risarcimento dei danni in favore dell'attrice, liquidati in € 3.500,00;  
ritenuto che alla soccombenza del convenuto debba seguire, di diritto, la  
condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il presente  
procedimento, liquidate come da dispositivo;

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o  
assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

**CONFERMA**

l'ordinanza emessa all'udienza del 17 novembre 2005, a conclusione della  
fase sommaria del procedimento possessorio;

**CONDANNA**

██████████ a pagare la somma di 3.500,00 € a favore di ██████████  
██████████ con gli interessi legali dal 14 ottobre 2005 al saldo;

**CONDANNA**

██████████ a rimborsare ad ██████████ le spese di lite, che si  
liquidano, onnicomprensivamente per la fase sommaria e di merito  
possessorio, in € 70,00 per spese, € 1.500,00 per diritti, € 2.500,00 per  
onorari, € 500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e,  
così complessivamente, in € 4.570,00 oltre IVA e CPA come per legge.  
Così deciso in Milano, all'udienza del 16 luglio 2008.

  
il Giudice  
**Giovanni Rollero**